



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it
consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 15 giugno 2012
Prot. n. 00005753/U/1

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
LL.SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.II.

Cari Presidenti,

con piacere vi comunico che è stato firmato dal Ministero del Lavoro l'interpello n. 16/2011, proposto da diversi Consigli Provinciali, che scioglie il dubbio sull'obbligatorietà del parere di conformità in relazione all'avvio di un rapporto di apprendistato sollevato da diversi consigli provinciali.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che non possono essere obbligatorie le clausole dei contratti collettivi che prevedono la richiesta preventiva del parere di conformità all'Ente bilaterale.

In questo modo, vi è piena adesione alla posizione interpretativa illustrata dalla nostra Fondazione Studi con la circolare n. 10/2012 ed esposta durante i lavori del Forum Lavoro 2012.

Pertanto, sono del tutto legittimi i rapporti di apprendistato avviati anche senza la richiesta di parere agli Enti bilaterali purché venga sottoscritto il piano formativo individuale entro 30 giorni dall'avvio del rapporto.

Sono certa che la divulgazione presso gli iscritti dell'allegato testo dell'interpello sarà favorevolmente accolta.

Un cordiale saluto a tutti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)

MEC/sb